

**APPLICAZIONE DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14**  
**Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19**

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, **fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020**, per favorire una omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale, si concorda quanto segue:

**Corso di formazione specifica in medicina generale**

- le attività seminariali relative a tutti i trienni dei corsi di formazione specifica in medicina generale attualmente attivi (2017-2020; 2018-2021), qualora non siano effettuabili con modalità di formazione a distanza, sono sospese
- premesso che le Aziende sanitarie devono prediligere l'impiego dei medici in formazione specifica in medicina generale all'interno delle attività territoriali, tutte le ore di attività, in ambito territoriale, ospedaliero e di igiene pubblica, erogate da tali medici in applicazione delle normative emanate da Regioni e Governo per la gestione dell'emergenza COVID-19 dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
- in tutti i casi di cui al punto precedente (ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14) non si procede alla sospensione della borsa di studio

**Applicazione dell'articolo 4, decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14**

- le previsioni dell'articolo 4, relative al riconoscimento degli incarichi provvisori, delle sostituzioni e dei rapporti a tempo determinato, quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si applicano a partire dal 31 gennaio 2020 data in cui è stata dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri

**Applicazione dell'articolo 8, decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14**

- per il reclutamento dei medici, di cui al comma 1 dell'articolo 8, per le unità speciali di continuità assistenziale, anche in ragione dell'urgenza di conferire gli incarichi, la Regione/l'Azienda può procedere: mediante chiamata diretta, mediante pubblicazione di avviso aziendale di disponibilità, mediante scorrimento delle graduatorie aziendali per

- incarichi a tempo determinato (con priorità per quella del settore di Continuità Assistenziale/graduatoria regionale dei medici di medicina generale). Qualora la procedura adottata richieda la definizione di una graduatoria, gli incarichi ai medici per le unità speciali di continuità assistenziale vengono assegnati tenendo conto dell'ordine di arrivo delle domande di partecipazione e, in subordine, a parità di posizione, dei seguenti criteri di priorità:
  - minore età al conseguimento del diploma di laurea
  - voto di laurea
  - anzianità di laurea
- l'indicazione del numero di unità da attivare e dello standard di abitanti è da considerare indicativo ed è direttamente proporzionale alla situazione della diffusione del virus così come l'individuazione delle sedi delle unità speciali di continuità assistenziale. Il numero e la dislocazione è effettuata dalla Regione/Aziende USL sulla base di una programmazione che tenga conto della casistica ovvero del bisogno di assistenza domiciliare
- come previsto dal comma 1 dell'articolo 8, tenuto conto delle indicazioni degli organi competenti in materia di tutela delle condizioni di sicurezza sanitaria del personale coinvolto, ogni unità speciale di continuità assistenziale è costituita di norma da un numero di medici pari a quelli già attivi nella sede di continuità assistenziale prescelta o da un numero congruo rispetto alla casistica; le Regioni/Aziende USL possono valutare, in relazione alla necessità di sorveglianza, l'integrazione delle unità con personale di supporto
- ai sensi dell'articolo 13 del DL 14/2020 ai medici facenti parte delle unità speciali di continuità assistenziale non si applicano le disposizioni previste dagli ACN e dalle normative nazionali ed europee in tema di limiti massimi di orario
- per i medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale tutte le ore di attività erogate nell'ambito delle unità speciali di continuità assistenziale dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
- ai medici in formazione specifica di medicina generale facenti parte delle unità speciali di continuità assistenziale non si procede alla sospensione della borsa di studio